



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2020-002521/Uff. IX  
Allegati

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento Politiche Europee  
(rif. nota n. DPE 9897- P del 6 novembre 2020)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Nucleo di Valutazione degli Atti UE  
nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Nucleo di Valutazione degli Atti UE  
dgue.segreteria@esteri.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI  
nucleovalutazioneue@lavoro.gov.it

R O M A

OGGETTO: Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

Codice Consiglio: 11202/20

Codice interistituzionale: 2016/0224

Codice Commissione: COM (2020) 611

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", corredata della tabella di corrispondenza, prevista dal comma 5 del citato articolo 6.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Riccardo Carpino

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

- **Codice della proposta:** COM (2020) 611 del 23/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2016/0224(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

*La proposta di Regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione è una delle cinque proposte legislative presentate nel settembre 2020 dalla Commissione Europea nell'ambito del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo.*

*Il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, infatti, si compone di una Comunicazione, cinque proposte legislative e quattro atti non legislativi. La Commissione Europea, partendo dalle proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) presentate nel 2016 e 2018, ha cercato di mantenere i progressi compiuti e i compromessi già raggiunti tra Parlamento Europeo e Consiglio e ha introdotto nuovi elementi, con l'obiettivo di promuovere un ampio quadro comune, basato su un approccio globale alla gestione della migrazione.*

*In particolare, la proposta di Regolamento in esame – COM (2020) 611 - modifica la proposta del 2016 - COM(2016) 467 - per affrontare il problema della mancanza di armonizzazione tuttora presente tra i sistemi di asilo, accoglienza e rimpatrio degli Stati membri.*

*La Commissione europea non ha ritenuto necessario apportare modifiche di ampia portata alla precedente proposta, sulla quale Parlamento Europeo e Consiglio avevano compiuto dei passi in avanti. Gli obiettivi della proposta di Regolamento sulle procedure di asilo del 2016 sono stati quindi considerati ancora validi, con particolare riferimento alla necessità di garantire un processo decisionale efficace, introducendo procedure più semplici, più chiare e più brevi.*

*Le garanzie procedurali per i richiedenti asilo dovrebbero essere salvaguardate, in particolare il diritto di essere informati dei propri diritti e obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di questi ultimi, il diritto di essere ascoltati in un colloquio personale e il diritto di usufruire di un servizio di interpretazione e di un'assistenza e una rappresentanza legali gratuite. Tutti questi elementi necessari per una procedura di asilo equa, previsti dalla proposta della Commissione del 2016, sono stati confermati.*

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della ripartizione

*Il Titolo V del TFUE sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia riconosce all'Unione Europea la competenza a disciplinare le condizioni di ingresso, soggiorno e circolazione dei cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati membri.*

*La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 78 e 79 del TFUE; in particolare:*

- o l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d) consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;*
- o l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare misure nei settori dell'immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

*La presente proposta di Regolamento sulle procedure intende apportare modifiche mirate alla proposta del 2016 e creare, unitamente alla proposta di Regolamento sugli accertamenti pre-ingresso, una connessione tra tutte le fasi del processo decisionale, dall'arrivo al trattamento delle domande di asilo e, se del caso, al rimpatrio. L'obiettivo è, inoltre, quello di introdurre nella procedura comune di riconoscimento e revoca della protezione internazionale un'ulteriore armonizzazione riguardante l'adozione di decisioni di asilo e rimpatrio.*

*Le nuove procedure dovrebbero essere disciplinate dalle stesse norme indipendentemente dallo Stato membro che le applica, al fine di garantire pari trattamento ai richiedenti e limitare gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri, questione per sua natura transnazionale. Gli Stati membri non sarebbero in grado di stabilire singolarmente norme comuni che permettano di ridurre gli incentivi alla ricerca del Paese più favorevole e, di conseguenza, gli obiettivi della presente proposta possono essere meglio conseguiti a livello di Unione Europea.*

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

*La proposta di Regolamento sulle procedure di asilo si limita a favorire l'attivazione e la razionalizzazione delle procedure comuni, a garantire ai richiedenti pari trattamento ed evitare quelle discrepanze fra procedure nazionali che producono l'effetto indesiderato di incoraggiare gli spostamenti non autorizzati.*

*Tuttavia, si ritiene che dovrebbe rimanere una prerogativa degli Stati membri decidere se applicare o meno le procedure di frontiera. Gli Stati membri, infatti, sono nella posizione migliore per decidere se una determinata procedura è attuabile o meno date le circostanze specifiche.*

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto di riforma

*La valutazione del progetto di riforma nella sua attuale formulazione è complessivamente*

negativa, in quanto si rilevano elementi di criticità importanti, tra i quali sicuramente la nuova procedura di frontiera obbligatoria, che pone a repentaglio la sostenibilità stessa del sistema asilo nazionale.

Di seguito alcune considerazioni sulle principali novità introdotte nella nuova proposta di Regolamento sulle procedure di asilo:

- è prevista l'introduzione di una procedura di frontiera obbligatoria per alcune categorie di richiedenti asilo, che si ritengono, presumibilmente, non bisognosi di protezione internazionale. A tali soggetti viene fatto divieto di ingresso nel territorio nazionale fino alla definizione della procedura di asilo – da concludersi entro 12 settimane comprensive anche dell'eventuale ricorso – con obbligo, pertanto, di accoglienza da parte dello Stato, presso idonee strutture collocate in frontiera esterna o in prossimità della stessa. La ratio sottesa a tale previsione risiede nel diretto collegamento tra il presumibile rigetto della domanda di protezione internazionale e il conseguente rimpatrio del migrante, che verrebbe così a trovarsi già alla frontiera esterna dell'Unione, prevenendo quindi movimenti secondari nel territorio europeo.

- Attraverso il dettato degli articoli 40 par. 1 lett. i) e 41 par. 3, è prevista, in particolare, l'obbligatoria applicazione della suddetta procedura di asilo in frontiera a tutti i richiedenti provenienti da Stati per i quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20%, secondo gli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione. Al riguardo, considerato che, in base ai dati del 2019 a disposizione della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, oltre la maggioranza dei richiedenti arriva in Italia da uno Stato il cui tasso di riconoscimento è inferiore al parametro indicato, tale tipo di procedura non sarebbe più "eccezionale" bensì ordinaria, con conseguenti insostenibili difficoltà applicative. A ciò si aggiunge che, in tali casi, non è prevista la ricollocazione.

- La proposta di Regolamento prevede, inoltre, l'applicazione della procedura di frontiera anche ai richiedenti giunti sul territorio in seguito a operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Al riguardo, va rilevato, tuttavia, che gli obblighi internazionali che impongono le attività di salvataggio in mare dovrebbero indurre una più approfondita riflessione circa l'inserimento in procedure accelerate di frontiera degli stranieri soccorsi in mare. Peraltro l'Italia, quale porto sicuro più vicino per la maggior parte di coloro che provengono dalla rotta mediterranea, si troverebbe a processare in frontiera esterna tutti gli stranieri che arrivano via mare. Sarebbe, pertanto, necessario che a tali soggetti non sia applicata una procedura di frontiera, e che gli stessi siano viceversa inseriti in meccanismi di ricollocazione obbligatoria.

- Più nel dettaglio, si precisa che l'Italia sta portando avanti, nei Tavoli negoziali, il principio secondo cui il meccanismo della redistribuzione dei migranti debba prevedere una quota significativa obbligatoria, almeno per i casi di immigrati sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Pertanto, la redistribuzione di tali migranti dovrebbe avvenire indipendentemente dal tasso medio di riconoscimento delle domande di protezione internazionale, atteso che il meccanismo attualmente previsto appare uno strumento indiretto per impedire la redistribuzione.

- Per quanto attiene, infine, al termine massimo di 12 settimane di definizione della procedura di frontiera, si rappresenta che il rispetto di tale termine appare irrealistico, poiché le tempistiche possono risultare ben più lunghe. Inoltre, sottostimare i termini dei procedimenti produrrebbe una conseguente sottostima dei relativi oneri di gestione gravanti sui Paesi più esposti.

## 2. Conformità dell'oggetto all'interesse nazionale

Rispetto all'interesse nazionale è indispensabile mantenere ferma la cd. "logica di pacchetto", è cioè necessario valutare unitariamente tutte le proposte normative sul tavolo.

*In particolare, un Regolamento che stabilisca procedure di asilo comuni più semplici, più chiare e più brevi nell'Unione Europea è sicuramente auspicabile, ma l'inserimento, ad esempio, di un'ulteriore ipotesi in cui gli Stati membri sono chiamati a procedere in via accelerata in frontiera, ossia il caso in cui il richiedente provenga da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%, non può essere nell'interesse nazionale per i motivi accennati nel sub B.1.*

### **B. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune**

*Secondo la Tabella di marcia della Commissione Europea per l'attuazione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare il Regolamento sulle procedure di asilo nel secondo trimestre del 2021, contestualmente al Regolamento che introduce gli accertamenti pre-ingresso e al Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.*

*Nell'attuale formulazione della proposta di Regolamento sulle procedure di asilo, il principale elemento di criticità è rappresentato dalla nuova procedura di frontiera obbligatoria, che riguarderebbe la quasi totalità delle richieste di protezione internazionale ricevute dall'Italia e produrrebbe una insostenibile situazione di affollamento nei centri prossimi alla frontiera marittima, e in particolare in Sicilia.*

*Le procedure di frontiera dovrebbero essere invece compatibili nei tempi e nelle modalità con la realtà dei Paesi di primo ingresso; ne consegue, che la non obbligatorietà delle procedure di frontiera per i migranti sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio in mare rappresenta per il nostro Paese un limite nell'ambito del negoziato europeo in corso.*

*L'Italia, infatti, in occasione delle riunioni tematiche avviate in sede europea, ha espresso le proprie perplessità sugli aspetti di maggior criticità della proposta di riforma, proponendo, in un'ottica di costruttiva collaborazione con gli altri Stati membri, la soppressione della lettera (i) dell'articolo 40, relativa all'applicazione obbligatoria della procedura di frontiera ai richiedenti con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%, e della lettera (c) dell'articolo 41, al fine di escludere dall'applicazione di tale procedura i richiedenti giunti in seguito ad operazioni SAR.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

*La proposta di Regolamento sulle procedure di asilo non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione Europea e pertanto non incide sul suo bilancio. Gli Stati membri potranno usare i fondi destinati ai rispettivi Programmi Nazionali nell'ambito del vigente Fondo asilo, migrazione e integrazione e del nuovo Fondo asilo e migrazione per effettuare gli investimenti nelle infrastrutture necessari per l'attivazione della procedura di frontiera.*

*Si ritiene, a tal proposito, opportuno evidenziare che l'introduzione delle procedure previste dal Regolamento comporterà inevitabilmente per il nostro Paese costi aggiuntivi rispetto all'attuale bilancio, per i quali occorre conoscere se potranno essere effettivamente coperti dai fondi previsti.*

*Per altro verso, per poter procedere ad una analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di riforma e all'adozione delle proposte legislative correlate, con particolare riferimento alla proposta di Regolamento che introduce accertamenti pre-ingresso (pre-screening).*

## 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*L'introduzione di una procedura di asilo di frontiera, come prevista dall'attuale formulazione della proposta di Regolamento sulle procedure, avrebbe delle ricadute considerevoli sul nostro sistema di accoglienza, atteso che i richiedenti soggetti alla procedura di frontiera dovrebbero essere accolti in località situate alle frontiere esterne o in prossimità delle stesse. Considerata la composizione dei flussi verso l'Italia, applicando le nuove regole, la quasi totalità delle domande di asilo dovrebbe essere esaminata in procedura di frontiera (nel 2019, le prime tre nazionalità di richiedenti asilo sono state Pakistan, Nigeria e Bangladesh, nessuna delle quali supera il 20% di riconoscimento). Si potrebbe quindi generare una situazione di particolare affollamento nei centri prossimi alla frontiera marittima, complesso da fronteggiare in assoluto e, in particolare, in periodo di pandemia, con accresciuti oneri amministrativi per le Commissioni territoriali competenti per territorio.*

## 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

*La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

## 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta di Regolamento e alle proposte legislative ad essa correlate, con particolare riferimento alla proposta di Regolamento che introduce accertamenti pre-ingresso e alla proposta Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.*

## 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

*Non sono al momento individuabili effetti della proposta di regolamento sulle attività di cittadini ed imprese.*

**PROPOSTA MODIFICATA DI  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE STABILISCE UNA PROCEDURA COMUNE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'UNIONE E ABROGA  
LA DIRETTIVA 2013/32/UE  
COM (2020) 611**

TESTO PROPOSTA	NORMATIVA NAZIONALE	OSSERVAZIONI
<p>(15) l'articolo 41 è sostituito dal seguente: "Articolo 41 <i>Procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale</i></p>	<p><b>Decreto legislativo 25/08,</b> <b>Art. 28 bis</b> <i>Procedure accelerate</i></p> <p>1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi</p> <p><i>a)</i> domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera <i>b</i>);</p> <p><i>b)</i> domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera <i>c</i>), e 16, comma 1, lettera <i>d-bis</i>), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.</p> <p>2. La Questura provvede senza ritardo alla</p>	<p>Nell'ordinamento italiano il decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, ha emendato il D.Lgs n. 25 del 2008, introducendo, con l'articolo 28-bis, le <i>procedure accelerate di frontiera</i> e, in attuazione della citata novella, è stato adottato il decreto ministeriale (D.M.) del 5 agosto 2019, con cui sono state individuate le zone di frontiera e di transito dove poter effettuare.</p> <p>Le procedure in parola possono essere applicate a coloro che presentano domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate con il suddetto DM, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.</p> <p>La norma nazionale in parola <u>non si applica</u>, in linea generale, ai migranti che vengono recuperati in mare attraverso operazioni SAR (<i>Search and rescue</i>) e a coloro che, spontaneamente, si presentano per formalizzare la richiesta di protezione internazionale senza essere stati intercettati dalle Forze di polizia all'atto dello sbarco o, comunque, subito dopo.</p>

	<p>trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:</p> <p>a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);</p> <p>b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;</p> <p>c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;</p> <p>d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;</p> <p>e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.</p>	<p>Per tutti coloro che sono soggetti alle procedure di frontiera in parola, lo Stato italiano garantisce l'ospitalità presso i centri dedicati delle province comprese nell'ambito territoriale di competenza della Commissione, con riferimento al luogo di presentazione della domanda.</p> <p>Ciò posto, ad avviso di questo Ministero, nella proposta di regolamento in analisi, non può non rilevarsi quanto già evidenziato in occasione dell'esame delle proposte relative alle procedure riguardanti gli accertamenti pre-ingresso e in materia di individuazione dello SM competente, per gli aspetti relativi al carico di adempimenti che graverebbe, in modo particolare, sull'Italia e sugli altri SM di primo ingresso.</p> <p>In applicazione del COM in argomento, infatti, l'Italia avrebbe l'obbligo di "trattenere" gli stranieri che tentano di varcare illegalmente la frontiera, compresi quelli che sbarcano a seguito di operazioni SAR, innanzitutto per sottoporli alle varie attività di <i>screening</i> e, poi, per l'adozione della "procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale", della durata massima di 12 settimane, e per la "procedura di rimpatrio alla frontiera", disciplinata dall'art. 41bis, da cui scaturirebbe l'onere del trattenimento dello straniero, anche per più di sei mesi, in luoghi che dovrebbero essere dotati dei requisiti per impedire allo straniero, sottoposto alle suddette procedure, di entrare,</p>
<p>3. Lo Stato italiano può dichiararsi</p>		



	<p>competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.</p> <p>5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.</p> <p>6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.</p>	<p>illegalmamente, nel territorio Schengen.</p> <p>Si ritiene, infatti, che le nuove procedure prospettate con il Patto migrazione e asilo, necessitano, imprescindibilmente, di un <i>focus</i> accurato sull'istituto del <i>trattenimento</i> e sulla sua copertura giuridica, atteso che la normativa interna ad oggi vigente non risulta immediatamente sovrapponibile con quella prevista dal testo unionale.</p> <p>Si fa riferimento, in particolare, alle strutture di cui agli artt. 10 ter e 14, del D.Lgs. 286/98, ed alle procedure cosiddette "SOPs" (<i>Procedure operative standard</i>).</p> <p>Si ritiene utile, ai fini dell'approfondimento delle criticità riferite al trattenimento (soprattutto nei confronti dei richiedenti asilo), fornire il seguente quadro sintetico delle ipotesi di "detenzione amministrativa" previste dall'ordinamento vigente, previa convalida dell'A.G.:</p> <p>1. <b>trattenimento dello straniero non richiedente la protezione internazionale</b>, presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), per un periodo massimo di 90 gg., prorogabile per ulteriori 30 gg. qualora sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 90 gg, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 gg qualora sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi</p>
--	---	---

	<p>in materia di rimpatri. Il termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio (articolo 14, comma 5, del TUD);</p> <p><b>2. trattamento del richiedente la protezione internazionale presso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ apposti locali all'interno degli <i>hotspot</i> allo scopo di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, limitatamente al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 gg (articolo 6, comma 3-<i>bis</i>, primo capoverso, del d.lgs n. 142/2015);</li> <li>▪ apposti spazi presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR):</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nei casi in cui non sia stato possibile, all'interno dell'<i>hotspot</i>, determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, per un periodo massimo di 90 gg. prorogabili per altri 30 gg qualora il richiedente sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri (articolo 6, comma 3-<i>bis</i>, secondo capoverso, del d.lgs n. 142/2015);</li> <li>✓ quando vi sono profili legati alla pericolosità ovvero al rischio di fuga, o quando lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal T.N., per una durata massima complessiva non superiore ai dodici mesi (articolo 6,</li> </ul>
--	--

		<p>commi 2 e 3, del d.lgs n. 142/2915);</p> <p><b>3. trattamento dello straniero, richiedente la protezione internazionale,</b> presso un Centro di permanenza per i Rimpatri, nel caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, per 30 gg (articolo 10-ter, comma 3, del TUI).</p> <p>Si rende noto, altresì, che nell'interlocuzione con la Rappresentanza permanente UE<sup>1</sup>, cui ha preso parte, tra gli altri, il rappresentante dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia<sup>2</sup> è stata evidenziata l'assenza, nella legislazione italiana, di una base giuridica che consenta il trattenimento, così come prospettato dalla proposta in esame.</p> <p>Posto, quindi, l'impatto che l'applicazione di tali norme unionali produrrebbe sull'ordinamento italiano, nel rispetto delle disposizioni della CEDU<sup>3</sup> e della CGUE<sup>4</sup>, in merito alla privazione della libertà individuale e della detenzione amministrativa, si ritiene opportuno, nel corso dei lavori negoziali, d'intesa con gli altri SM interessati, chiedere con forza un'assunzione di responsabilità da parte della Commissione UE e del Consiglio, affinché sia inserito, nel Regolamento sullo "Screening", un</p>
--	--	---

<sup>1</sup> Vice Prefetto, d.ssa Silvana La Saponara, esperto del Ministero dell'Interno alla Rappresentanza d'Italia presso l'UE per seguire nell'ambito del Settore Giustizia e Affari Interni, la trattazione delle questioni attinenti alle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti, nonché le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.

<sup>2</sup> Magistrato, d.ssa Maria Cristina Contini

<sup>3</sup> Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

<sup>4</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

		<p>esplicito ed uniforme obbligo di trattenimento, che fornisca una copertura legale europea all'attuazione di norme limitative della libertà personale a livello nazionale.</p> <p>Tale istanza si reputa necessaria dal momento che il legislatore unionale, lasciando agli SM la facoltà di prevedere lo strumento giuridico più idoneo per il trattenimento<sup>5</sup> (a seguito di arrivo irregolare alle frontiere esterne), sembra propendere per l'individuazione di misure nazionali la cui praticabilità potrebbe esporre lo SM a contestazioni da parte dei citati organismi giudiziari internazionali (come dimostra la ricca giurisprudenza in materia<sup>6</sup>).</p>
<p><b>(16) è inserito il nuovo articolo 41 bis seguente:</b>  <b>"Articolo 41 bis"</b>  <b>Procedura di rimpatrio alla frontiera</b></p>		<p>Si richiama quanto asserito per l'articolo precedente.</p>

<sup>5</sup> Considerando 12 del COM 612/20 "È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia."

<sup>6</sup> CEDU, Grande Camera, 21 novembre 2019, ric. n. 47287/15, *Ilias e Ahmed c. Ungheria*, Corte di Giustizia C-924/19 PPU e C-925/19 PPU e CEDU ricorso 16483/12 *Khalifa* ed altri.